



Il nuovo regime del Patent box

(Art. 6 del D.L. 21/10/21 n. 146 convertito dalla Legge 17/12/21, n. 215;

Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 5/E del 24/2/23; Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate n. 48243 del 15/2/22)

Le imprese che sostengono spese in attività di ricerca e sviluppo possono beneficiare di una maggiorazione della deduzione ai fini Irpef o Ires ed Irap pari al 110% dei suddetti costi sostenuti per lo sviluppo, l’accrescimento, il mantenimento, la protezione e lo sfruttamento di uno dei seguenti beni:

- a) software protetti da copyright;
- b) brevetti industriali (inclusi i brevetti per invenzione, le invenzioni biotecnologiche e i relativi certificati complementari di protezione), brevetti per modello d’utilità, nonché i brevetti e certificati per varietà vegetali e le topografie di prodotti a semiconduttori;
- c) disegni e modelli giuridicamente tutelati;
- d) due o più beni immateriali tra quelli indicati alle lettere a), b) e c), collegati tra loro da un vincolo di complementarità, tale per cui la realizzazione di un prodotto o di una famiglia di prodotti o di un processo o di un gruppo di processi sia subordinata all’uso congiunto degli stessi.

Al riguardo è rilevante che tali beni siano utilizzati direttamente nell’attività di impresa oppure indirettamente mediante la concessione in uso del diritto all’utilizzo dei beni immateriali.

1 - Requisiti soggettivi

I soggetti beneficiari dell’agevolazione (cosiddetto “Nuovo Patent Box”) devono possedere la qualifica di “investitore” e pertanto devono congiuntamente:



- avere il diritto allo sfruttamento economico di uno dei suddetti beni immateriali agevolabili;
- sostenere, rimanendone incisi, i costi relativi agli investimenti effettuati, assumendone i rischi e avvalendosi degli eventuali risultati.

Le agevolazioni previste dal “Nuovo Patent Box” possono essere usufruite, fermo restando gli altri requisiti, anche da soggetti che utilizzano il bene immateriale in forza di un contratto di licenza o sub-licenza che conferisca loro il diritto allo sfruttamento economico del bene.

2 - Attività rilevanti

Al fine di beneficiare della misura agevolativa in commento è necessario che le suddette spese siano sostenute in una delle seguenti attività rilevanti:

- ricerca industriale e sviluppo sperimentale;
- innovazione tecnologica;
- design e ideazione estetica;
- attività di tutela legale dei diritti sui beni immateriali.

Tra le attività rilevanti sono ricomprese anche quelle svolte dall’impresa mediante contratti di ricerca stipulati con università, enti di ricerca e organismi equiparati.

Nel caso di ricerca commissionata a soggetti terzi, le attività di ricerca e sviluppo devono essere svolte sotto la direzione tecnica dell’impresa investitrice, utilizzando il personale di quest’ultima. Al riguardo il contratto stipulato per lo svolgimento di dette attività deve prevedere che il rischio tecnico e finanziario di insuccesso sia posto a carico dell’impresa investitrice, con la conseguenza che non risultano agevolabili le spese derivanti da contratti aventi ad oggetto un obbligo di risultato.

3 - Modalità di accesso al “Nuovo Patent Box”

Le imprese che intendono beneficiare delle agevolazioni previste dal “Nuovo Patent Box” devono esprimere un’opzione all’interno della dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta al quale si riferisce.

Tale opzione è irrevocabile, rinnovabile e di durata pari a cinque periodi di imposta.

4 - Spese agevolabili

I costi che rilevano ai fini della determinazione della base di calcolo cui applicare la maggiorazione del 110% sono quelli di seguito riportati:

- 1) spese per il personale titolare di un rapporto di lavoro subordinato o autonomo o altro rapporto diverso da quello subordinato, direttamente impiegato nello svolgimento delle attività rilevanti. L'attività lavorativa può essere resa anche da un amministratore o da un socio di società o ente. Per le spese di personale relative ai soggetti con rapporto di lavoro subordinato assume rilevanza la retribuzione, al lordo di ritenute e contributi previdenziali e assistenziali, comprensiva dei ratei del trattamento di fine rapporto, delle mensilità aggiuntive, delle ferie e dei permessi, relativa alle ore o alle giornate impiegate nelle attività rilevanti svolte nel periodo d'imposta, incluse le eventuali indennità di trasferta erogate al lavoratore in caso di attività ammissibili svolte fuori sede;
- 2) quote di ammortamento, quota capitale dei canoni di locazione finanziaria, canoni di locazione operativa e altre spese relative ai beni mobili strumentali e ai beni immateriali utilizzati nello svolgimento delle attività rilevanti;
- 3) spese per servizi di consulenza e servizi equivalenti inerenti esclusivamente alle attività rilevanti;
- 4) spese per materiali, forniture e altri prodotti analoghi impiegati nelle attività rilevanti;
- 5) spese connesse al mantenimento dei diritti su beni immateriali agevolati, al rinnovo degli stessi a scadenza, alla loro protezione, anche in forma associata, e quelli relativi alle attività di prevenzione della contraffazione e alla gestione dei contenziosi finalizzati a tutelare i diritti medesimi.

Le suddette spese non devono essere sostenute nell'ambito di relazioni commerciali intrattenute con società che, direttamente o indirettamente, controllano l'impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l'impresa.

Si precisa, inoltre, che non sono agevolabili le spese generali e quelle di tipo amministrativo nonché i costi sostenuti a beneficio dell'intera struttura aziendale che non possono essere riferibili direttamente alle attività rilevanti collegate ai beni immateriali agevolabili.



5 - Meccanismo premiale previsto nell'ambito della creazione di beni immateriali agevolati

Nel periodo di imposta in cui uno dei suddetti beni immateriali agevolati (software protetti da copyright, brevetti industriali, disegni o modelli giuridicamente tutelati, etc) ottiene un titolo di privativa industriale, la maggiorazione del 110% può essere applicata alle spese sostenute per lo svolgimento delle attività rilevanti che hanno contribuito alla creazione di detti beni.

Ai fini del meccanismo premiale, la maggiorazione si applica ai costi sostenuti negli otto periodi d'imposta precedenti a quello in cui è stato ottenuto il titolo di privativa industriale.

Al riguardo, tra le attività rilevanti (già riportate nel precedente paragrafo 2) nel cui ambito devono essere sostenute le spese agevolate sono ricomprese anche quelle di:

- ricerca fondamentale;
- ideazione e realizzazione del software protetto da copyright.

I costi che possono beneficiare del meccanismo premiale sono quelli riportati nei punti da 1) a 4) del precedente paragrafo 4 unitamente alle spese necessarie all'ottenimento del titolo di privativa.

6 - Documentazione idonea ai fini della penalty protection

L'impresa che usufruisce della misura agevolativa in commento può altresì beneficiare di una esimente sanzionatoria (c.d. *penalty protection*) in caso di rettifiche da parte dell'Agenzia delle Entrate da cui derivi una maggiore imposta o un minor credito.

Al riguardo è necessario che l'impresa predisponga per ogni periodo d'imposta in cui applica il "Nuovo Patent Box" un documento ripartito in due sezioni:

- Sezione A in cui sono riportate informazioni volte a delineare e descrivere il contesto operativo e funzionale dell'impresa, con particolare riguardo alla tipologia e alle modalità di svolgimento delle attività rilevanti;
- Sezione B in cui sono indicati dati allo scopo di validare, supportare e giustificare, sotto il profilo contabile e fiscale, quanto rilevato nella sezione A consentendo di effettuare il riscontro del processo di quantificazione del beneficio. In tale sezione le informazioni attengono più specificamente alla rilevazione delle componenti di calcolo dell'agevolazione.



E' inoltre previsto per le piccole e medie imprese la possibilità di predisporre un set informativo semplificato in considerazione delle ridotte dimensioni della struttura aziendale, sotto il profilo contabile, organizzativo e funzionale.

L'impresa che detiene la documentazione utile ai fini della "penalty protection" è tenuta a dare comunicazione all'Agenzia delle Entrate nella dichiarazione relativa al periodo di imposta per il quale beneficia della misura agevolativa in commento.

Bari, 8/2/2024